



CITTA' DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 81 DEL 13/06/2025

Ufficio: Ecologia Integrale

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 c5 D.Lgs. 267/2000, per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani in modo incontrollato ex artt.192-256 D. Lgs. n°152 del 03/04/2006 e messa in sicurezza manufatti edilizi in località Nichelino, catastalmente individuata al Foglio n°22 Particella n°59, su area di proprietà SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - S.P.A. sede in TORINO (TO).

IL SINDACO

Premesso

-che l'art.50, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

-che il D. Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

-che, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

-che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;

-che l'art.255 del suddetto D.Lgs. 152/06 al comma 3, sancisce *“chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3”*.

-che nella giornata di lunedì 09/06/2025 la Squadra n°51 Lingotto del Comando Provinciale dei VV.F di Torino è intervenuta alle ore 15.00 circa, presso il fondo catastalmente individuato al Foglio n°22 Particella n°59, su area di proprietà SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - S.P.A. sede in

TORINO (TO) per lo spegnimento di un incendio;

-che il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, intervenuto sul posto ha richiesto l'intervento del Personale del Corpo di Polizia Locale della Città di Nichelino, il quale ha, a sua volta, per mezzo della Centrale Operativa, ritenuto opportuno chiedere l'intervento di personale dell'Area Tecnica comunale;

-che in data 09/06/2025, in seguito alla suddetta segnalazione dei Vigili del Fuoco intervenuti per spegnimento incendio, il personale dell'Area Tecnica del Comune di Nichelino individuava il seguente sito oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti: in località Nichelino, catastalmente individuata al Foglio n°22 Particella n°59, su area di proprietà SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - S.P.A. sede in TORINO (TO), caratterizzato dalla presenza di cumuli di rifiuti e di materiali vari (in specie materiale di risulta, ivi comprese alcune lastre presumibilmente contenenti amianto, scarti di vegetazione, plastiche, vetri, carcasse di elettrodomestici, bombole, materiale residuo da incendio, ecc.) e riscontrava la presenza di un fabbricato destinato in passato a cabina di trasformazione energia elettrica attualmente in disuso e altri manufatti edilizi che versano in condizioni di abbandono e che sia l'area sia il fabbricato risultano liberamente accessibili;

-che l'articolo 192 comma 3 del D Lgs n 152 2006 che è norma speciale sopravvenuta rispetto all'articolo 107 comma 5 del D Lgs 267 2000 attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2 e che tale previsione, sulla base degli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative (criterio della specialità e criterio cronologico), prevale sul disposto dell'articolo 107 comma 5 del D Lgs n 267 2000 (Consiglio di Stato, Sez V, 25 agosto 2008 nr 4061 - Consiglio di Stato, Sez V, 15 marzo 2021 n 2171 - Consiglio di Stato, Sez II, 5 ottobre 2021 n 6641 – Corte di Cassazione, Sez III, 6 marzo 2024 n 9472);

Considerato

- che il deposito incontrollato di rifiuti risulta conseguente a fatti illeciti di soggetti ignoti;

- che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, deve provvedere alla rimozione dei rifiuti, al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- che l'art. 192 del D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006 prevede il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;

- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;

- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;

- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

- che risulta inoltre urgente la necessità di porre in essere idonei provvedimenti a salvaguardia dell'incolumità di persone e cose, attraverso opportune verifiche del fabbricato e la interdizione all'accesso allo stesso e che anche per tale intervento si ravvisano le condizioni per le quali emettere il presente provvedimento contingibile e urgente finalizzato al ripristino delle suddette condizioni di sicurezza della cabina di trasformazione in disuso, dei manufatti edilizi esistenti, e alla interdizione all'accesso al fabbricato;

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata dalla relazione redatta dai tecnici intervenuti, prot. n 25448 del 11/06/2025 disponibile agli atti.

Preso atto

- che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e che nell'area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie (recinzione, cancelli, cartellonistica, videosorveglianza, etc.) per impedire l'accesso e l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere;
- che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazione degli impianti di destino dei medesimi.

Ritenuto

- necessario provvedere, con urgenza, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D. Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Visto l'art.7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento. (*Cons. Stato Sez.VI, 11-01-2018, n.146; Consiglio di Stato, sez.V, 01/12/2014, n.5919, T.A.R.Sicilia-Sez.II-20 marzo 2019, n.799*).

Visto il Consiglio di Stato, Sez.IV, 28 novembre 2022, n.10433 che ha ritenuto che, “pur non sussistendo l'obbligo da parte del proprietario del terreno, oggetto di abbandono di rifiuti, di attivare un servizio di vigilanza a protezione del fondo per impedire l'accesso di ignoti sullo stesso, il proprietario medesimo deve impedire, o comunque, rendere difficoltoso l'accesso sull'area, attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l'accesso stesso, nonché deve mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione”;

Dato atto che la responsabilità configurata dall'art 192 co 3 del D. Lgs n 152/2006 a carico dei proprietari e dei titolari di diritti reali o personali di godimento, presuppone l'imputabilità del fatto a titolo di dolo o colpa, quest'ultima configurabile ogni qual volta non siano state poste in essere le cautele necessarie ad evitare o limitare gli illeciti sversamenti sulle aree di propria titolarità;

Considerato che debba ritenersi una responsabilità in proprio in capo al proprietario, poiché il requisito della colpa postulato dall'art 192 del D Lgs n 152/2006 ben può consistere proprio nell'omissione del controllo che altri non operino abusivamente sul suolo di proprietà, dovendo il proprietario attivarsi affinché non avvenga un uso improprio del suo suolo e ponendo in essere ogni utile accorgimento e cautela che l'ordinaria diligenza gli suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere ivi indebitamente depositati rifiuti nocivi. *Tar Abruzzo, Sez Pescara, 15 luglio 2021 n 363*.

Visti

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e smi Testo Unico Enti Locali
- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

a SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - S.P.A. sede in TORINO (TO) in qualità di proprietario nell'area, sita in Nichelino, Fg. 22 N. 59

-di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località sita in Nichelino, Fg. 22 N. 59, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;

- di ripristinare lo stato dei luoghi;

- di procedere preliminarmente alle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti alla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi;

- di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti nell'area;

- di comunicare prontamente a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

- di provvedere, con decorrenza immediata al ripristino delle condizioni di sicurezza degli immobili presenti ed in particolare per quanto concerne la cabina di trasformazione in disuso;

- di provvedere, con decorrenza immediata alla interdizione dell'accesso al fabbricato e all'area di cui sopra;

- di provvedere alla nomina di tecnico abilitato all'esercizio della libera professione che curi e disponga l'esecuzione di tutte le operazioni e verifiche tecniche, da eseguirsi a cura di personale qualificato, necessarie all'immediata messa in sicurezza delle parti del fabbricato;

- di provvedere entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente ordinanza alla presentazione di relazione tecnica sullo stato dei luoghi, sull'esecuzione delle sopraindicate operazioni di messa in sicurezza di tutti gli elementi edilizi presenti corredata da documentazione fotografica attestante l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza e la descrizione delle opere realizzate.

INFORMA

- che relativamente agli interventi di messa in sicurezza dei manufatti edilizi esistenti le disposizioni di cui sopra sono da ritenersi temporanee e in seguito alle risultanze delle verifiche tecniche si dovrà procedere alla esecuzione delle opere di ripristino mediante acquisizione di idoneo titolo edilizio;

- che tutte le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza dei manufatti edilizi dovranno essere eseguite in conformità ai contenuti dell'articolo 54 del Regolamento Edilizio Vigente, con "intervento urgente" per rimuovere la situazione di pericolo, dando comunicazione all'autorità comunale delle operazioni e dell'avvenuto ripristino;

DISPONE

- che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D. Lgs. n°267/2000, nonché

a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs. 152/2006;

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto;

- che il Responsabile del Procedimento relativamente al presente atto è l'Ing. Cristiano Savoretto – Dirigente Area Lavori Pubblici e Manutenzione;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC a:
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - S.P.A. sede in TORINO (TO).

DISPONE INFINE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a mezzo PEC a:

Procura della Repubblica presso Tribunale di Torino;
Comando della Stazione dei Carabinieri di Nichelino;
Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte;
A.S.L. TO5;
ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
Comando Vigili del Fuoco di Torino;
Segreteria Generale del Comune di Nichelino;
Comando della Polizia locale di Nichelino;
Dirigente dell'Area LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Nichelino;
Dirigente dell'Area Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Nichelino;

- che copia del presente Provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;

- che copia del presente Provvedimento venga pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Nichelino, 13/06/2025

Il Sindaco
Giampietro Tolardo
(firmato digitalmente)